

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1513 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2020
relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Germania
[notificata con il numero C(2020) 7014]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi.
- (2) Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre popolazioni di suini selvatici e alle aziende suinicole.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. In particolare l'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l'adozione di alcune misure a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nei suini selvatici.
- (4) La Germania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito del verificarsi di un caso di tale malattia nel Land del Brandeburgo di detto Stato membro a struttura federale e, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha adottato diverse misure compresa l'istituzione di una zona infetta nella quale si applicano le misure di cui all'articolo 15 di tale direttiva al fine di impedire la diffusione della malattia.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito dell'istituzione della zona infetta in Germania, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, la zona infetta da peste suina africana in Germania, in collaborazione con tale Stato membro.
- (7) Di conseguenza, è opportuno elencare la zona infetta in Germania nell'allegato della presente decisione e stabilire la durata di tale regionalizzazione.
- (8) È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 e sostituirla con la presente decisione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 della Commissione, dell'11 settembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la peste suina africana in Germania (GU L 297I dell'11.9.2020, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania provvede affinché la zona infetta istituita da tale Stato membro, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, comprenda almeno le zone elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1270 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2020.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone istituite come zona infetta in Germania, di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Landkreis Oder-Spree — Gemeinde Grunow-Dammendorf — Gemeinde Mixdorf — Gemeinde Siehdichum — Gemeinde Schlaubetal — Gemeinde Neuzelle — Gemeinde Neißemünde — Gemeinde Lawitz — Gemeinde Eisenhüttenstadt — Gemeinde Vogelsang — Gemeinde Ziltendorf — Gemeinde Wiesenau — Gemeinde Friedland mit den Gemarkungen Günthersdorf, Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow, Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz, Oelsen	30 novembre 2020
Landkreis Dahme-Spreewald — Gemeinde Jamlitz — Gemeinde Lieberose – mit den Gemarkungen Goschen, Blasdorf, Lieberose, Trebitz	30 novembre 2020
Landkreis Spree-Neiße — Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack — Gemeinde Tauer — Gemeinde Schenkendöbern — Gemeinde Guben — Gemeinde Jänschwalde mit den Gemarkungen Jänschwalde, Drewitz — Gemeinde Peitz	30 novembre 2020